Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 luglio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 192 DEL 30 LUGLIO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Alitalia - Linee Aeree Italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1960/80 sorteggiate il 13 luglio 1971. — **Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % 1968-1986 » sorteggiate il 13 luglio 1971. — **Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1967-1977 sorteggiate il 20 luglio 1971. — **Metropolitana Milanese - MM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1ª emissione 1957-1979 sorteggiate il 6 luglio 1971. — **Metropolitana Milanese - MM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 2ª emissione 1958-1979 sorteggiate il 6 luglio 1971. — **Metropolitana Milanese - MM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 3ª emissione 1960-1979 sorteggiate il 6 luglio 1971. — **Metropolitana Milanese - MM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 4ª emissione 1961-1979 sorteggiate il 6 luglio 1971. — **Fabbrica Nazionale Pizzi M. Dematteis & C., società per azioni, in Cascina Vica - Rivoli:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1970. — **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1971. — **Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma » 7 % 1970 sorteggiate il 20 luglio 1971. — **Immobiliare Confederazione Generale Italiana del Commercio - I.CO.GE.I. CO., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1971. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1958-1974 Serie B e C sorteggiate il 13 luglio 1971. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 % 6ª emissione sorteggiate il 15 luglio 1971. — **TOTAL - Società italiana per azioni, in Milano:** Obbligazioni « OZO è Potenza 6,50 % novembre 1958 » sorteggiate il 23 giugno 1971. — **TOTAL - Società italiana per azioni, in Milano:** Obbligazioni « OZO è Potenza 6,50 % 1958-1974 » sorteggiate il 23 giugno 1971. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « I.C.I.P. 6,50 % 1958-1974 » sorteggiate il 23 giugno 1971. — **A.T.I.S.A. - Aerotermica Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1971. — **« Terni » Società per l'industria e l'elettricità, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1971. — **« Shetland Style », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 luglio 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1971, n. **486**.

Modifiche al regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, sull'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1965, n. 458, concernente l'attribuzione della personalità giuridica pubblica alla Unione generale invalidi civili, con la denominazione di: « Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili »;

Visto il regolamento per l'attuazione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116;

Sentito il parere del comitato centrale dell'associazione predetta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della citata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, è aggiunto il seguente comma:

« La domanda per ottenere l'iscrizione a socio può essere corredata, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario, da una certificazione, rilasciata dalle commissioni sanitarie previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497. Ove dalla detta certificazione non risulti l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nel quarto comma, tale precisazione è fatta dal medico provinciale su richiesta del comitato provinciale dell'associazione ».

Art. 2.

Negli articoli 5, 9 e 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, i richiami in essi contenuti all'art. 3 debbono intendersi riferiti al quarto comma dello stesso articolo.

Art. 3.

Dopo il quarto comma dell'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, è aggiunto il seguente:

« La domanda per ottenere l'iscrizione a socio può essere corredata, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario, da una certificazione rilasciata dalle commissioni sanitarie previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497. Ove dalla detta certificazione non risulti la appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nel comma terzo, tale precisazione è fatta dal medico provinciale su richiesta del comitato provinciale dell'associazione ».

Art. 4.

Gli adempimenti previsti nell'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, debbono essere espletati entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ultimo comma del citato art. 22 è abrogato.

Art. 5.

La riunione dell'assemblea generale dei soci, di cui all'art. 24 del regolamento approvato con decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, deve aver luogo entro il termine di settanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il secondo comma del citato art. 24 è abrogato.

Art. 6.

Il presente decreto si applica anche nelle province nelle quali siano già state effettuate le elezioni di cui all'art. 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116.

I consigli provinciali nominati a seguito delle dette elezioni restano in carica sino all'insediamento dei nuovi consigli che saranno costituiti per effetto delle elezioni da rinnovare a norma del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. **487**.

Fusione dell'ente ospedaliero « Teresio Borsalino », di Alessandria con l'ente ospedaliero « Opere pie ospitaliere », con sede in Alessandria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 6 e 54 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1969, n. 1248, con il quale il sanatorio « Teresio Borsalino » di Alessandria, è stato costituito in ente ospedaliero;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1969, n. 180, con il quale l'ospedale « Opere pie ospitaliere » di Alessandria è stato dichiarato ente ospedaliero;

Viste le richieste di fusione dei due enti ospedalieri suddetti avanzate con delibera n. 524 in data 20 ottobre 1970 dell'ente ospedaliero « Opere pie ospitaliere » di Alessandria e con delibera n. 33 in data 23 settembre 1970 dell'ente ospedaliero « Teresio Borsalino » di Alessandria;

Visti gli atti, tra i quali i pareri espressi a norma di legge;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ente ospedaliero « Teresio Borsalino », con sede in Alessandria, si fonde con l'ente ospedaliero « Opere pie ospitaliere », con sede in Alessandria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 102. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. **488**.

Fusione dell'ente ospedaliero ospedale civile « S. Giovanni Battista », con sede in Foligno con l'ente ospedaliero « Ospedale civico », con sede in Spello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 6 e 54 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1969, n. 876, con il quale l'ospedale civile « S. Giovanni Battista » di Foligno, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1970, n. 563, con il quale l'infermeria « Ospedale civico » di Spello è stato dichiarato ente ospedaliero;

Viste le richieste di fusione dei due enti ospedalieri suddetti avanzate con delibera n. 20 in data 10 novembre 1970 dell'ente ospedaliero « Ospedale civico » di Spello e con delibera n. 246 in data 31 ottobre 1970 dell'ente ospedaliero ospedale civile « S. Giovanni Battista » di Foligno;

Visti gli atti tra i quali i pareri espressi a norma di legge;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ente ospedaliero ospedale civile « S. Giovanni Battista », con sede in Foligno (Perugia), si fonde con l'ente ospedaliero « Ospedale civico », con sede in Spello (Perugia).

L'ente unico predetto, con sede in Foligno, assume la seguente denominazione « Ente ospedaliero generale provinciale del comprensorio di Foligno - Riuniti ospedali S. Giovanni Battista e dell'Unione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 82. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. **489**.

Fusione dell'istituto foto-radio-terapico « Rodolfo Stanziale » di Napoli con l'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le richieste di fusione avanzate dall'istituto foto-radio-terapico « Rodolfo Stanziale » di Napoli e dallo ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Napoli, rispettivamente con delibera n. 1 in data 1° aprile 1969 e con delibera n. 590 in data 9 aprile 1968;

Visti gli atti, tra i quali i pareri espressi a norma di legge;

Ritenuto che la fusione appare giustificata ed opportuna per i motivi esposti negli atti deliberativi sopracitati;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'istituto foto-radio-terapico « Rodolfo Stanziale » di Napoli, si fonde con l'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 101. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **490.**

Approvazione del nuovo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Lamezia Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 23 febbraio 1968, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di S. Eufemia Lamezia;

Vista la deliberazione n. 17 del 21 marzo 1970 del consiglio generale del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Lamezia Terme, relativa all'adozione del nuovo statuto consortile;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 102325/72 del 7 agosto 1970;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 19 dicembre 1970 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Lamezia Terme nei termini indicati dalla deliberazione n. 17 del 21 marzo 1970 del consiglio generale del consorzio stesso, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 86. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1971.

Attribuzione di strade provinciali di Udine alla provincia di Pordenone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 171, con la quale è stata costituita la provincia di Pordenone;

Ritenuto che l'estesa della rete viaria provinciale di Udine ammonta a complessivi km. 1.324,107;

Vista la nota n. 43120/70 del 17 febbraio 1971, con la quale la provincia di Udine ha inviato l'elenco di tutte le strade provinciali ricadenti nella circoscrizione di detta provincia (km. 882,087), nonchè quello di tutte le strade provinciali ricadenti nella circoscrizione della provincia di Pordenone (km. 442,020);

Vista la nota n. 3640 del 10 marzo 1971, con la quale la provincia di Pordenone rilascia il proprio nulla-osta alla procedura e alla quantificazione del riparto predisposto dalla provincia di Udine;

Ritenuto che occorre, quindi, attribuire alle provincie di Udine e Pordenone le strade ricadenti, ora, in ciascuna circoscrizione;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126; 16 settembre 1960, n. 1014 e 1° marzo 1968, n. 171:

Art. 1.

Restano attribuite alla provincia di Udine le seguenti strade:

1) della Val d'Arzino: dal confine comune di Verzegnis verso S. Francesco Sella Chianzutan-Chiaulis all'innesto strada del lago di Cavazzo presso il ponte Avons; e tratto fra Pinzano e Anduins ricadente nel comune di Forgaria, estesa	km.	22,380
2) di Percoto: dall'innesto strada di Grado presso Casali Paparotti (Udine) per Pavia di Udine-Trivignano Udinese-ex confine austriaco-Nogaredo al Torre-Tapogliano, estesa	»	20,500
3) Maranense: dall'innesto strada di Palmanova al bivio Ontagnano per San Giorgio di Nogaro-Carlino a Marano Lagunare con diramazione per Porto Nogaro, estesa	»	18,700
4) della stazione ferroviaria di Gemona: dal bivio Pavei sulla strada statale n. 13 Pontebbana alla stazione ferroviaria di Gemona del Friuli, estesa	»	1,980
5) Sandanielese: dall'innesto strada del medio Friuli a Fagagna per Rodeano-San Daniele del Friuli-Ragogna al ponte di Pinzano sul Tagliamento, estesa	»	18,100
6) di Talmassons: da Mortegliano a Talmassons, estesa	»	3,850
7) di Latisana: dall'innesto strada di Lignano a Pozzuolo del Friuli per Lestizza-Talmassons-Rivignano-Teor-Ronchis di Latisana a Latisana, estesa	»	34,500

8) Aquileiense: dal confine di provincia con Gorizia (Villesse) per Ruda-Villa Vicentina all'innesto strada di Grado ad Aquileia, estesa km. 10,000

9) della Val del Torre: dall'innesto strada statale n. 13 Pontebbana al bivio Collalto per Tarcento a Vedronza, estesa » 10,500

10) del medio Friuli: dall'innesto strada Juliense a Maiano per Fagagna-bivio Ciconicco San Marco-Blessano-Basiliano-Lestizza all'innesto strada del Torsa a Mortegliano, estesa » 30,200

11) della Val Alberone: dall'innesto strada della Val Erbezzo ad Azzida a Savogna, estesa » 5,900

12) di Preone: dall'innesto strada statale n. 52 Carnica a C. Picotti a Preone, estesa » 1,300

13) di Torreano: dall'innesto strada di Cividale e la Crosada a Torreano, estesa » 2,800

14) di Orsaria: da Cividale del Friuli per Premariacco-Buttrio all'innesto strada statale n. 56 di Aidussina, estesa » 11,500

15) di Faedis: da Udine (bivio viale Vat-via Gorizia) per Salt-Povoletto all'innesto strada Cividale a Faedis, estesa » 12,400

16) di Camino: dall'innesto strada del Varmo a la Stâtua presso Codroipo a Camino al Tagliamento, estesa » 4,100

17) di Attimis: dall'innesto strada di Faedis a Salt per Ravosa all'innesto strada di Cividale ad Attimis, estesa » 9,500

18) Martesina: dall'innesto strada statale n. 14 della Venezia Giulia presso Cervignano per Scodovacca all'innesto strada Aquileiense a Villa Vicentina, estesa » 5,000

19) del Natisone: dall'innesto strada del Collio a Manzano all'innesto strada di Perpotto presso Ipplis, estesa » 6,500

20) Glemonense: dall'innesto strada statale n. 13 Pontebbana per Magnano in Riviera-Artegna-Gemona all'innesto strada statale n. 13 Pontebbana ad Ospedaletto, estesa » 9,600

21) di Zuglio: dall'innesto strada statale n. 52-*bis* Carnica sul ponte del But a Zuglio, estesa » 0,400

22) di Moggio: dall'innesto strada statale n. 13 Pontebbana sul ponte del Fella a Moggio Udinese, estesa » 1,300

23) di Romans: dall'innesto strada del Varmo a Muscletto all'innesto strada di Latisana a Rivignano, estesa » 4,600

24) di Azzida: dall'innesto strada statale n. 54 del Friuli a San Pietro al Natisone all'innesto strada della Val Alberone ad Azzida, estesa » 0,900

25) di Moimacco: da Moimacco per stazione ferroviaria omonima all'innesto strada statale n. 54 del Friuli a Tre Colonne, estesa » 0,500

26) della Colombara: dall'innesto strada del Fossalon a San Valentino all'innesto strada Aquileiense a Colombara, estesa » 2,500

27) di Medea: dall'innesto strada Palmarina a Medeuzza per Chiopris al confine di provincia con Gorizia verso Medea, estesa » 2,500

28) del Bosso: da Buia (Urbignacco) ad Artegna (borgo Buins), estesa km. 2,200

29) del Collio: dall'innesto strada statale n. 56 di Aidussina per Manzano-San Giovanni al Natisone-Quattro Venti al confine di provincia con Gorizia verso Rutars, estesa » 8,200

30) di Perteole: dall'innesto strada Aquileiense in Ruda all'innesto strada di Ponte Versa a Perteole, estesa » 2,000

31) di Castelmonte: da Cividale del Friuli (Carraria) a Castelmonte, estesa » 7,300

32) di Cavenzano: dall'innesto strada statale n. 252 di Palmanova in Visco per Joannis-Ajello all'innesto strada di Ponte Versa in Cavenzano, estesa » 5,000

33) di Clauiano: dall'innesto strada di Percoto a Trivignano Udinese per Clauiano all'innesto strada statale n. 252 di Palmanova a Palmanova, estesa » 4,500

34) di Montenars: dall'innesto strada Glemonense ad Artegna a Montenars (borgo Isola), estesa » 3,500

35) di Esemon: dall'innesto strada della Val Degano presso Villa Santina per Esemon di Sopra a Raveo e con diramazione da Esemon di Sopra all'innesto strada statale n. 52 Carnica a Esemon di Sotto, estesa » 5,200

36) di Bordano: dall'innesto strada del lago di Cavazzo a Braulins per Bordano all'innesto strada del lago di Cavazzo a Interneppo, estesa » 7,600

37) di Pradamano: da Udine (bivio via Pradamano-via Buttrio) per Pradamano all'innesto strada statale n. 56 di Aidussina presso Lovaria, estesa » 6,200

38) del Cornappo: da Udine (bivio viale Vat-Paderno) per Adegliacco-Ribis-Remugnano-Vergnacco-Qualso-Nimis a Taipana, estesa » 25,600

39) del Varmo: dall'innesto strada Sandanielese a Rodeano Alto per Cisterna-Flaibano-Sedegliano-Codroipo-Muscletto-Varmo all'innesto strada di Latisana al bivio Canussio, estesa » 35,100

40) di Paularo: dall'innesto strada statale n. 52-*bis* Carnica presso Cedarchis per Paularo-Ligosullo-Treppo Carnico all'innesto strada statale n. 52-*bis* Carnica a Paluzza, estesa » 26,500

41) di Forgaria: dall'innesto strada della Val d'Arzino al ponte Armistizia per Forgaria nel Friuli-Cornino-Peonis all'innesto strada del lago di Cavazzo presso Trasaghis, estesa » 16,200

42) della Val Resia: dall'innesto strada statale n. 13 Pontebbana a Resiutta a Prato di Resia, estesa » 10,118

43) del Torsa: dall'innesto strada di Lignano a Mortegliano per Fiumicino-Torsa-Pocenia all'innesto strada statale n. 14 della Venezia Giulia presso Palazzolo dello Stella, estesa » 16,300

44) di Lauco: dall'innesto strada della Val Degano a Villa Santina a Lauco, estesa » 5,600

45) della Val Cosizza: dall'innesto strada Val Erbezzo a Scrutto per Clodig-bivio Drieca-San Wolfango-Drenchia a Cras, estesa . km. 21,500

46) Juliense: dall'innesto strada statale n. 13 Pontebbana a osteria Chiasottis per Buia all'innesto strada del Tagliamento al bivio Tiveriacco, estesa » 10,500

47) della Val Erbezzo: dall'innesto strada statale n. 54 del Friuli a ponte San Quirino per Scrutto-San Leonardo a Stregna, estesa . . » 8,900

48) di Prepotto: dall'innesto strada statale n. 54 del Friuli (primo bivio dopo il ponte sul Torre) per Selvis-Premariacco all'innesto strada di Cividale a Spessa e dallo innesto strada di Cividale a Casali Spessa per Prepotto al confine di provincia con Gorizia verso Dolegna, estesa . » 17,700

49) Osovana: da Udine (quadrivio via Colugna-via Cotonificio) per Feletto Umberto-Pagnacco-Colloredo di Monte Albano-Aveacco-Buia-Tomba all'innesto strada del Tagliamento presso Rivoli di Osoppo, estesa » 21,800

50) Palmarina: dall'innesto strada statale n. 56 di Aidussina presso San Giovanni al Natisone per Medeuzza-Viscone-Jalmicco all'innesto strada di Clauiano a Palmanova, estesa . » 11,200

51) dei Colli: dall'innesto strada del Cornappo a Ribis per Tavagnacco-Pagnacco-Brazzacco-Moruzzo all'innesto strada del Medio Friuli a Fagagna, estesa . . » 13,000

52) di Sedegliano: dall'innesto strada statale n. 13 Pontebbana a Santa Caterina per Pasian di Prato-Colloredo di Prato-Blessano a Sedegliano, estesa » 18,200

53) del Chiarò: da Cividale del Friuli (Rualis) all'innesto strada di Prepotto a Casali Romanutti, estesa . . . » 4,000

54) di Ponte Versa: dall'innesto strada di Grado a Terzo di Aquileia per Scodovacca-Perteole-Cavenzano-Campolongo al Torre-Tapogliano all'innesto strada di Palmanova a Ponte Versa, estesa . » 12,800

55) di Buia: dall'innesto strada statale n. 13 Pontebbana (bivio Cassacco) per Cassacco-Treppo Grande all'innesto strada Juliense presso ponte sul Cormor, estesa . » 7,700

56) dello Stella: dall'innesto strada di Latisana a Teor per Palazzolo dello Stella a Premariacco, estesa . . . . . » 8,300

57) di Joannis: dall'innesto strada di Gonars per Fauglis-Bagnaria Arsa-Seveglìano all'innesto strada di Cavenzano a Joannis, estesa . . . . » 7,200

58) dei Castelli: dall'innesto strada del Cornappo a Qualso per Tricesimo all'innesto strada Osovana a Colloredo di Monte Albano e dall'innesto strada Osovana ad Aveacco per Mels all'innesto strada Juliense a Maiano, estesa . . . . » 15,100

59) di Brazzacco: dall'innesto strada di Spilimbergo a Udine (bivio Rizzi) per Colugna-Alnicco all'innesto strada dei Colli a Brazzacco, estesa . . . . » 8,300

60) di Flaibano: dall'innesto strada di Sedegliano a Colloredo di Prato per San Marco-Mereto di Tomba all'innesto strada del Varmo a Flaibano, estesa . . . . . km. 13,500

61) di Bertiolo: da Bertiolo per Villacaccia-Nespoledo all'innesto strada statale n. 13 Pontebbana al bivio per Basiliano, estesa . . . . » 9,100

62) di Coseano: dall'innesto strada di Spilimbergo a Silvella per Coseano-Rodeano Alto all'innesto strada del Tagliamento a Carpacco, estesa . . . . » 8,600

63) del Rivillino: dall'innesto strada del Tagliamento ad Osoppo all'innesto strada del lago di Cavazzo presso il ponte di Braulins, estesa . . . . » 3,600

64) di Cuccana: dall'innesto strada di Grado a Santa Maria la Longa per Bicinicco-Chiasiellis all'innesto strada di Lignano a Mortegliano, estesa . . . . » 8,600

65) Ungarica: dall'innesto strada statale n. 13 Pontebbana presso Codroipo per Bertioli-Flambro-Castions di Strada-Gonars all'innesto strada statale n. 252 di Palmanova presso il bivio Ontagnano, estesa . . . » 22,000

66) del Corno: innesto strada Val Cellina a San Vito di Fagagna-innesto strada Sandanielese al Cristo e innesto strada Sandanielese al bivio Madrisio-Madrisio-Rive d'Arcano-San Daniele del Friuli, estesa » 10,500

67) di Grions del Torre: Povoletto-Grions del Torre-bivio per Ziracco-Remanzacco, estesa . . . . » 5,100

68) del Fossalon: Villa Vicentina-San Valentino-San Lorenzo-ponte Cava-confine goriziano (Fossalon), estesa . . . . » 12,800

69) di Torviscosa: innesto strada di Joannis a Bagnaria Arsa-Torviscosa, estesa » 6,200

70) di San Gervasio: innesto strada statale n. 14 della Venezia Giulia a Muzzana del Turgnano-innesto strada Maranese a Carlino, estesa . . . . » 5,000

71) di Gonars: innesto strada Ungarica al quadrivio Gonars-Bicinicco-Gonars-innesto strada Maranense presso il bivio Castello di Porpetto, estesa . . . . » 3,600

72) di Invillino: Villa Santina-Invillino-Chiaulis, estesa . . . . » 8,200

73) dei Lumiei: Ampezzo-Sauris-confine bellunese, estesa . . . . » 21,600

74) di Barbariga: dall'innesto strada del Varmo a Varmo all'innesto strada di Latisana a Rivignano, estesa . . . . » 4,000

75) delle Bandite: dall'innesto strada di Latisana presso canale Ortenis all'innesto strada statale n. 14 della Venezia Giulia alle Crosere del Paludo, estesa . . . . . . » 4,000

76) della Val Raccolana: da Chiusaforte per Sella Nevea all'innesto strada statale n. 54 del Friuli a Mago del Predil, estesa . » 26,600

77) di Zompitta: dall'innesto strada del Cornappo a Vergnacco per Zompitta-Savorgnano al Torre all'innesto della strada di Attimis a Ravosa, estesa . . . . . . » 5,000

78) di Mortegliano: dall'innesto strada statale n. 56 « di Gorizia » a Manzano per Percoto-Persereano-Lauzacco-Risano-Lavariano all'innesto strada statale n. 353 « della Bassa Friulana » a Mortegliano, estesa km. 17,650

79) di Uccea: da Vedronza per Uccea al confine di Stato con la Jugoslavia verso Saga, estesa . . . . » 18,300

80) dell'Aussa-Corno: dall'innesto provinciale « Maranense » a Porto Nogaro alla foce dell'Aussa-Corno, estesa » 7,100

81) Braidate - Baredo - Barancole - Salmastro: dall'innesto della strada statale n. 352 « di Grado » a Terzo di Aquileia per Muruzia-case Salmastro fino a case Barancole, estesa » 10,400

82) Titiano-Canedo: dall'innesto alla strada provinciale « dello Stella » al bivio delle scuole di Precenicco per Titiano fino all'innesto della strada statale n. 354 « di Lignano » presso Pertegata, estesa » 10,275

83) Fagagna-Pagnacco: da Fagagna allo innesto della strada provinciale « Osovana » fra Pagnacco e Colloredo di M.A., estesa » 7,084

84) del Ponte di Cornino: dall'innesto strada statale n. 463 « del Tagliamento » presso San Daniele del Friuli a Cimano ed attraverso il fiume Tagliamento fino alla strada provinciale « di Forgaria » a Somp Cornino, estesa . . . . . » 7,950

Totale . . km. 882,087

Art. 2.

Sono attribuite alla provincia di Pordenone le seguenti strade:

1) della Val d'Arzino: dal confine di provincia con Treviso verso Motta di Livenza per Pravisdomini-Villotta-San Vito al Tagliamento-Casarsa della Delizia-Valvasone-San Giorgio della Richinvelda-Spilimbergo-Pinzano al Tagliamento-San Francesco, estesa . km. 76,820

2) di Maraldi: dall'innesto strada di Spilimbergo presso Maniago per Fanna-Cavasso Nuovo all'innesto strada del passo Rest presso Meduno, estesa . . » 8,100

3) di Orgnese: dall'innesto strada di Spilimbergo a Colle per Orgnese all'innesto strada di Maraldi a Cavasso Nuovo, estesa » 5,100

4) Sandanielese: dal ponte di Pinzano sul Tagliamento all'innesto strada della Val d'Arzino a Pinzano al Tagliamento, estesa » 1,200

5) di Claut: dall'innesto strada statale n. 251 della Val di Zoldo e Val Cellina al bivio Pinedo a Claut, estesa » 2,700

6) del Sile: dall'innesto strada della Val d'Arzino per San Giorgio della Richinvelda-Domanins-Castions di Zoppola-Cusano-Bannia-Azzano Decimo-Chions di confine di provincia con Venezia verso Pramaggiore, estesa » 32,500

7) di Aviano: dall'innesto strada statale n. 251 della Val di Zoldo e Val Cellina e la Comina per Roveredo in Piano all'innesto strada Pedemontana Occidentale ad Aviano, estesa . . . . . » 10,500

8) di San Michele: dall'innesto strada del Tagliamento a Gleris per Morsano al Tagliamento al confine di provincia con Venezia verso Villanova, estesa . . . . . km. 9,200

9) di Pasiano: dall'innesto strada Opitergina a Visinale per Pasiano al confine di provincia con Treviso verso Meduna di Livenza, estesa . . . . » 9,200

10) del Gorgazzo: dall'innesto strada statale n. 13 Pontebbana per Fontanafredda-Vigonovo all'innesto strada Pedemontana Occidentale a San Giovanni di Polcenigo estesa . . . . » 7,700

11) di Santa Fosca: dall'innesto strada della Val d'Arzino a Pravisdomini al confine di provincia con Venezia verso Annone Veneto, estesa . . . . » 1,000

12) di Caneva: dall'innesto strada Pedemontana Occidentale a Caneva all'innesto strada statale n. 13 Pontebbana a Sacile, estesa . . . . » 4,300

13) di Cordovado: dall'innesto strada di San Michele a Morsano al Tagliamento allo innesto strada del Tagliamento a Cordovado » 3,400

14) del Fiume: dall'innesto strada di Pasiano a Pasiano per Santo Andrea bivio Tiezzo all'innesto strada statale n. 251 della Val di Zoldo e Val Cellina ad Azzano Decimo, estesa . . . . » 8,500

15) del Livenza: dall'innesto strada Pedemontana Occidentale a Fiaschetti per Sacile al confine di provincia con Treviso verso Francenigo per Brugnera all'innesto strada Opitergina a Prata di Sotto, estesa . . . » 14,200

16) di Gruaro: dall'innesto strada del Reghena a Sesto al Reghena al confine di provincia con Venezia verso Gruaro, estesa » 1,600

17) di Vigonovo: dall'innesto strada del Gorgazzo a Vigonovo all'innesto strada statale n. 13 Pontebbana a Sacile, estesa . . » 4,200

18) di Montereale: dall'innesto strada statale n. 251 della Val di Zoldo e Val Cellina al bivio Brentella per Montereale Valcellina all'innesto strada statale n. 251 della Val di Zoldo e Val Cellina al bivio Sottocastello, estesa . . . . » 8,600

19) del Teglio: dall'innesto strada del Tagliamento a Cordovado al confine di provincia con Venezia verso Teglio Veneto, estesa . . . . » 2,200

20) di Andreis: dall'innesto strada statale n. 251 della Val di Zoldo e Val Cellina al bivio Molassa ad Andreis, estesa . . . » 3,400

21) di Bannia: dall'innesto strada statale n. 13 Pontebbana a Pian di Pan per fiume Veneto all'innesto strada del Sile a Bannia e dall'innesto strada del Sile al bivio Villanova all'innesto strada della Val d'Arziono a San Vito al Tagliamento, estesa . . . . » 12,500

22) della Val Cosa: dall'innesto strada di Spilimbergo ad Istrago per Lestana-Travesio-Castelnuovo del Friuli-Clauzetto-Vito d'Asio all'innesto strada Val d'Arzino al bivio per Anduis, estesa . . . . » 23,400

23) di Tauriano: dall'innesto strada di Spilimbergo a Spilimbergo per Tauriano-Basaldella a Vivaro, estesa . . . km. 10,200

24) di Cordenons: dall'innesto strada statale n. 13 Pontebbana a Pordenone per Cordenons-San Quirino-Sedrano all'innesto strada di Aviano ad Aviano (passaggio a livello ferrovie Stato), estesa . . » 19,800

25) di Tamai: dall'innesto strada del Livenza a Brugnera per Tamai-Palse-Porcia-Rorai Piccolo a Pordenone (località quattro strade), estesa . » 12,400

26) della Val Colvera: dall'innesto strada di Spilimbergo a Maniago a Frisanco, estesa » 6,300

27) Vivarina: dall'innesto strada statale n. 251 della Val di Zoldo e Val Cellina al bivio Casiol del Fossal per Vivaro-Domanins-Arzene-Valvasone all'innesto strada statale n. 13 Pontebbana presso il ponte della Delizia, estesa . . . » 25,500

28) del Reghena: da San Vito al Tagliamento per Bagnarola-Sesto al Reghena al confine di provincia con Venezia verso Cinto Caomaggiore, estesa . . . » 12,500

29) Pedemontana Occidentale: dall'innesto strada statale n. 251 della Val di Zoldo e Val Cellina a Ponte Ravedis per Montereale Valcellina-Aviano-Castello di Aviano-Budoia-Santa Lucia-San Giovanni-Polcenigo-Fiaschetti-Caneva al confine di provincia con Treviso verso Cordignano, estesa » 35,300

30) delle Ripe di Gradisca: dalla strada Gradisca-Spilimbergo, presso Gradisca alla strada Dignano-Spilimbergo, estesa . » 2,000

31) della Roiata: Budoia-Roveredo in Piano-La Roiata-San Quirino, estesa . . » 13,700

32) di Toppo: innesto strada della Val Tramontina a Meduno-innesto strada della Val Cosa a Travesio, estesa » 8,000

33) di Usago: innesto strada della Val Tramontina a Sequals-innesto strada della Val Cosa a Usago, estesa . » 4,200

34) di Lestans: innesto strada della Val d'Arzino a Valeriano-Lestans-innesto strada della Val Tramontina a Sequals, estesa » 6,200

35) Opitergina: da Pordenone per Visinale-Prata di Sotto-Puia al confine di provincia con Treviso (Porto Buffolè), estesa » 15,100

36) di Arba: dall'innesto strada della Val Cellina al bivio per Orgnese per Arba a Basaldella, estesa . . . . » 9,000

37) di Zoppola: dall'innesto strada del Sile a San Giorgio della Richinvelda per San Martino al Tagliamento-Arzene-San Lorenzo a Castions di Zoppola, estesa » 11,500

Totale . km. 442,020

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6688)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1971.

Quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1970-71 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1970, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1970-71, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visti i propri decreti 16 febbraio 1971, 26 aprile 1971 e 4 giugno 1971 con i quali sono state apportate variazioni agli stati di previsione predetti;

Considerato che limitatamente alla gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti lo stanziamento di taluni capitoli non è risultato adeguato all'importo delle spese ai quali le stesse debbono essere imputate, per cui si rende necessario una proporzionale rettifica degli importi stanziati;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio 1970-71, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESE

In diminuzione:

Cap. 1. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti . . . . . . L. 300.000.000

In aumento:

Cap. 2. — Sovvenzioni di centri di orientamento professionale . . . . L. 300.000.000

Roma, addì 20 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6694)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1971.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera cam-

pionaria internazionale di Padova », con sede in Padova e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1968, concernente la nomina per gli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970 del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Considerato che il comune di Padova non ha finora provveduto ad effettuare la designazione dei propri rappresentanti in tale consiglio;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di procedere al rinnovo del consiglio stesso, scaduto dal 31 dicembre 1970, confermando i rappresentanti del comune di Padova nominati con il citato decreto ministeriale 24 marzo 1968, con riserva di procedere alla loro sostituzione appena pervenute le suindicate designazioni;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, è composto, oltre che dal presidente e da due vice presidenti, dai seguenti membri:

D'Alena dott. Nicola, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

De Majo dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gagliardi dott. Domenieo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Gottardo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Zennari dott. ing. Antonio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Allegretta dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Lazzaro dott. Tommaso, min. plenip. di 2ª classe in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Guizzardi dott. Antonio e Riello rag. Giovanni, in rappresentanza del comune di Padova;

Tecchio prof. Candido, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Padova;

Volpato prof. Mario, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Galtarossa ing. Giacomo, in rappresentanza degli industriali;

Grinzato dott. Francesco, in rappresentanza degli agricoltori;

Lago cav. Francesco, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Gavagni comm. dott. Armando, in rappresentanza dei commercianti;

Fogarolo cav. Giovanni, in rappresentanza degli artigiani;

Alocco ing. Alessandro, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Terrin dott. Antonio, in rappresentanza dei dirigenti di aziende commerciali.

Il consiglio resta in carica per gli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1971

Il Ministro: GAVA

(6700)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Autorizzazione alla società « Fider S.p.a. - Istituto fiduciario, di consulenza e di revisione », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fider S.p.a. - Istituto fiduciario, di consulenza e di revisione », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fider S.p.a. - Istituto fiduciario, di consulenza e di revisione », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(6697)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Autorizzazione alla società « Adiconsult S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Adiconsult S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Adiconsult S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(6699)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Autorizzazione alla società « General Fund Distribution S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « General Fund Distribution S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « General Fund Distribution S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(6698)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Autorizzazione alla società « Revision S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Revision S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Revision S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(6696)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Autorizzazione alla società « Italconsult S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Italconsult - S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Italconsult S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione; ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(6695)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Costituzione del comitato di vigilanza del fondo per la assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto diverso dalla religione cattolica, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 luglio 1961, n. 580, sulla istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto diverso dalla religione cattolica e del comitato di vigilanza per la gestione del fondo medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 28 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto diverso dalla religione cattolica;

Considerato che i rappresentanti delle confessioni acattoliche devono essere scelti fra i ministri iscritti al fondo;

Viste le designazioni effettuate dal Ministro per lo interno, d'intesa con le rappresentanze delle confessioni religiose precitate e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto diverso dalla religione cattolica, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltrechè dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dai seguenti membri:

Comba pastore Roberto, Camellini pastore Fernando, Sbaffi pastore Mario, Gorietti pastore Nello Umberto, Rossi pastore Gianfranco e Biginelli pastore Abele, ministri rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al fondo;

Spissu dott. Giorgio, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Di Lorenzo dott. Eugenio, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6878)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Costituzione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, recante modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, province e comuni, approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e modificato con regio decreto 1° luglio 1937, numero 1569, con il quale si istituisce il comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 24 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della

composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Visti i dati forniti dalle organizzazioni sindacali del settore e quelli acquisiti dall'amministrazione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali medesime e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dai seguenti membri:

Morra Lauro, Ricca Giuseppe, Morpurgo Paolo, Bennati Attilio, Dughera Giuseppe, Melloni Franco, Caimmi rag. Carlo e Bagnoli Nino, rappresentanti dei lavoratori del settore;

Cenci dott. Pier Luigi, Galvani dott. Umberto, Marcolin dott. Egidio e Picardi dott. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

Vernaglia dott. Alberico, direttore di sezione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Astarita dott. Adriano, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6883)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Costituzione del comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, con il quale il fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, istituito in gestione autonoma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la legge 31 marzo 1956, n. 293, assume la nuova denominazione di « Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private » e modifica la composizione del comitato amministratore del fondo medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 23 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per la energia elettrica e dalle aziende elettriche private;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori del settore sono designati dalle organizzazioni sindacali e quelli dei datori di lavoro rispettivamente dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalla organizzazione sindacale delle aziende elettriche private;

Visti i dati forniti dalle predette organizzazioni sindacali e dall'Enel e quelli acquisiti dall'amministrazione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali medesime e dall'ente e amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private, gestione autonoma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dai seguenti membri:

Galli Pierino, Molinari Emilio, Rossi Vittorio, Modesti Pietro, Occhipinti Ercole, Massari Vito e Tramontano Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori del settore;

Agosti avv. Giorgio e Dalla Libera dott. Ermido, rappresentanti dei datori di lavoro del settore (Ente nazionale per l'energia elettrica);

Calvanese dott. Carlo, rappresentante dei datori di lavoro (aziende elettriche private);

Calarco dott. Stefano, ispettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Di Loreto dott. Sabatino, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6882)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Costituzione del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori ed alla istituzione di una gestione speciale per l'assicurazione medesima presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 17 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari;

Considerato che i rappresentanti degli esercenti aziende commerciali, dei venditori ambulanti e degli agenti e rappresentanti di commercio sono designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Visti i dati acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutato ogni utile elemento che concorre a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentatività di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza per la gestione speciale della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari è composto, oltre che dal presidente dell'istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Albanese dott. Gaetano, Galli avv. Giuseppe, Pravatà Giovanni e Soracè dott. Rocco, in rappresentanza degli esercenti aziende commerciali;

Capritti avv. Stelvio, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Righetti Renzo, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Pelliccioni dott. Renato, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Delfini dott. Alberto, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6885)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Costituzione del comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa all'estensione dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e degli agricoltori concedenti terreni a mezzadria o colonia devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutato ogni utile elemento che concorre a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentatività di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza della gestione speciale della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, amministrato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Manzini dott. Paolo, Gnisci dott. Pietro, Del Castello avv. Dante, Ricciarelli dott. Pietro e Rossi geom. Giovanni, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Lavorano Antonio Fernando, Lugli Gaetano e Priori Antonio, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

Serafini Giancarlo e Ippolito Gerardo, in rappresentanza degli agricoltori concedenti terreni a mezzadria e colonia;

Melilli dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tavernese dott. Raffaele, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6887)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.
Costituzione del comitato di vigilanza della gestione speciale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e loro familiari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 16 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e loro familiari;

Considerato che i rappresentanti degli artigiani sono proposti dalle associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutato ogni utile elemento che concorre a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentatività di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza della gestione speciale per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e loro familiari, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Quercia avv. Giorgio, Camardese dott. Mario, Ratti avv. Giorgio, Bassi rag. Sergio, Freddi Eugenio e Battaglia Bernardo, in rappresentanza degli artigiani;

Rossi dott. Valerio, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Delfini dott. Alberto, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6886)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.
Costituzione del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 377, concernente il riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, costituito in gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 19 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore sono designati da tutte le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale;

Visti i dati forniti dalle predette organizzazioni e quelli acquisiti dall'amministrazione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto oltre che dal presidente dell'istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Zerbi dott. Aldo, Picchi rag. Francesco Paolo, Caffagnini Corino, Antonini Guido, Petroli Luigi, Orlandi Jole e Vascellaro dott. Vittorio, rappresentanti dei lavoratori del settore;

Silvestrini dott. Elio, Fornario avv. Raffaele e Conti dott. Domenico, rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

Testarmata dott. Giovanni, direttore U.L.M.O. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

D'Urso dott. Michelangelo, direttore di sezione del Ministero del tesoro;

Jachini avv. Mario, rappresentante dell'INA, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6884)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1971.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Amendola.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 24 giugno 1967, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Amendola ai sensi dello art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Manfredonia, dal 6 novembre 1970 al 5 gennaio 1971;

S. Giovanni Rotondo, dal 1° novembre 1970 al 30 dicembre 1970;

S. Marco in Lamis, dal 4 febbraio 1971 al 4 aprile 1971,

e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Amendola, è esecutiva con annotazione posta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

(6989)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di indumenti in lana e fibre sintetiche operanti nella provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di indumenti in lana e fibre sintetiche operanti nella provincia di Belluno si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di indumenti in lana e fibre sintetiche operanti nella provincia di Belluno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6975)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta I.C.A. - Industria compensati e affini S.r.l. di Modigliana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta I.C.A. - Industria compensati e affini S.r.l. di Modigliana (Forlì) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta I.C.A. - Industria compensati e affini S.r.l. di Modigliana (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6973)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Provenienze dal Marocco.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, con la quale viene dichiarato infetto da colera il Marocco;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Marocco sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(7112)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 luglio 1971.

Provenienze dalla Spagna (provincia di Saragozza).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarata infetta da colera la Spagna - provincia di Saragozza;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Spagna - provincia di Saragozza, sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(7135)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 luglio 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Chioggia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 28 aprile 1971, venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Chioggia e la nomina del vice prefetto dott. Alfonso Rizzoli a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune stesso. Detto commissario fra le altre operazioni ha deliberato il bilancio dell'ente per l'anno in corso e ha curato la normalizzazione di importanti servizi amministrativi e contabili. In atto sta predisponendo l'adozione di una serie di provvedimenti di particolare impegno per il comune, e ha in corso la realizzazione di importanti pratiche per il risanamento delle finanze comunali.

In relazione a quanto sopra non è stato possibile, entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 per la durata della gestione commissariale, provvedere alla normalizzazione dei vari servizi comunali e nel contempo procedere alla elezione del nuovo consiglio comunale, attesa anche la particolare situazione locale, per cui si rende necessaria la proroga, per altri tre mesi, della gestione commissariale del predetto comune, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 28 aprile 1971 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Chioggia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il vice prefetto dott. Alfonso Rizzoli;

Considerato che entro il termine di mesi tre dalla nomina dell'organo straordinario non è stato possibile, in relazione alla particolare situazione locale, provvedere alla elezione del nuovo consiglio comunale ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui occorre prorogare di altri mesi tre la gestione commissariale ai sensi del secondo comma dell'articolo sopracitato;

Visto l'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839 e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Chioggia è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario, vice prefetto dott. Alfonso Rizzoli, è riconfermato in tale incarico per il predetto periodo e continuerà ad esercitare le attribuzioni commessegli con il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971 sopracitato.

Venezia, addì 12 luglio 1971

Il vice prefetto reggente: BASCHIERI

(6988)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 24 aprile 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alberto Roselli, console onorario del Principato di Monaco a Firenze.

(6777)

In data 24 aprile 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Guillaume Hurni, console, titolare del consolato della Svizzera a Venezia.

(6778)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1971, registro n. 20 Grazia e giustizia, foglio n. 234, è stato dichiarato inammissibile il ricorso, in via straordinaria, presentato dal dott. Giovanni Notari, in data 17 gennaio 1967, avverso il provvedimento del comitato di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, con il quale veniva rigettata l'istanza di integrazione degli onorari per l'anno 1965.

(6752)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7143)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Lucca

Con decreto provveditoriale n. 14530 in data del presente, è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 79 del 10 febbraio 1971, con la quale il comune di Lucca ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede dell'istituto tecnico industriale « E. Fermi » ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(6798)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in comune di Petriano

Con decreto ministeriale 9 luglio 1971 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di Riceci in comune di Petriano (Pesaro Urbino) i confini della quale sono così delimitati:

Est: dall'imbocco della strada comunale per Riceci presso il « Gallo » sino a « Cose Nuove » presso Montefabbri.

Nord-est: da « Cose Nuove » lungo la strada provinciale di Montefabbri sino a « Forcuini ».

Sud-ovest: da Forcuini lungo la strada provinciale per Bellaria sino a « Col Bianco » presso la strada statale n. 423.

Sud: da Col Bianco all'imbocco della strada comunale per Riceci nell'abitato di Gallo.

(6800)

Divieto di esercizio venatorio nei comuni montani delle province di Modena, Bologna, Lucca, Pistoia e Firenze

Con decreto ministeriale 9 luglio 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino al 1° gennaio 1977 l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma alla marmotta, ai maschi del cervo, daino e capriolo, nei comuni montani aventi terreni di altitudine superiore ai 500 metri, ricadenti nelle province di Modena, Bologna, Lucca, Pistoia e Firenze.

(6801)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cisterna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 24 maggio 1971, n. 1039, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di ha. 1.87.56 sito in comune di Cisterna, riportato al catasto del comune di Cisterna ai fogli n. 5 mappali 25, 26 e 33-parte, n. 6 mappali 16 e 17-parte, n. 8 mappale 10-parte.

(6710)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 28 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,04	623,04	623,10	623,04	623 —	622 —	622,95	623,04	623,04	623,40
Dollaro canadese	610,15	610,15	610,50	610,15	611,50	617,25	610 —	610,15	610,15	612,50
Franco svizzero	152,54	152,54	152,66	152,54	152,40	152,05	152,515	152,54	152,54	152,60
Corona danese	83,11	83,11	83,19	83,11	83 —	82,90	83,095	83,11	83,11	83,16
Corona norvegese	87,66	87,66	87,70	87,66	87,60	87,55	87,6525	87,66	87,66	87,70
Corona svedese	120,775	120,775	120,80	120,775	120,60	120,40	120,765	120,775	120,77	120,85
Fiorino olandese	175,265	175,265	175,30	175,265	175,50	175,08	175,25	175,265	175,26	175,43
Franco belga	12,5555	12,5555	12,5550	12,5555	12,56	12,54	12,555	12,5555	12,55	12,56
Franco francese	113,03	113,03	113,11	113,03	113,05	112,78	113,02	113,03	113,03	113,08
Lira sterlina	1506,80	1506,80	1507,25	1506,80	1506,50	1504,45	1506,60	1506,80	1506,80	1507,50
Marco germanico	180,105	180,105	180,18	180,105	180 —	176,20	180,10	180,105	180,10	180,23
Scellino austriaco	24,989	24,989	25 —	24,989	25 —	24,90	24,984	24,989	24,98	24,98
Escudo portoghese	21,889	21,889	21,89	21,889	21,90	21,85	21,89	21,889	21,88	21,88
Peseta spagnola	8,9645	8,9645	8,955	8,9645	8,95	8,94	8,963	8,9645	8,96	8,96

Media dei titoli del 28 luglio 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,325
Redimibile 3,50 % 1934	98,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,45
» 5 % (Ricostruzione)	90,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,575
» 5 % (Città di Trieste)	91,475
» 5 % (Beni esteri)	89,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,225
» 5,50 % » » 1968-83	89,575
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	96,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1971

Valuta	
Dollaro USA	622,995
Dollaro canadese	610,075
Franco svizzero	152,527
Corona danese	83,102
Corona norvegese	87,656
Corona svedese	120,77
Fiorino olandese	175,257
Franco belga	12,555
Franco francese	113,025
Lira sterlina	1506,70
Marco germanico	180,102
Scellino austriaco	24,986
Escudo portoghese	21,889
Peseta spagnola	8,964

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1971 al 30 aprile 1971 a norma dei Regolamenti n. 682/71, n. 692/71 e n. 770/71 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da:

- **Paesi terzi;**
- **Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), dalla Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya (SCAO).**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVI Paesi terzi 1°-4-1971 15-4-1971	PRELIEVI Paesi terzi 16-4-1971 30-4-1971	PRELIEVI SAMA, PTOM e SCAO (Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya) 1°-4-1971 15-4-1971	PRELIEVI SAMA, PTOM e SCAO (Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya) 16-4-1971 30-4-1971
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	859,35	859,35	296,85	296,85
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10.821,85	10.821,85	10.259,35	10.259,35
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	13.675,00	12.268,75	13.675,00	12.268,75
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	17.481,25	15.643,75	17.481,25	15.643,75
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.489,35	1.489,35	926,85	926,85
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.451,85	11.451,85	10.889,35	10.889,35
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	16.456,25	14.768,75	16.456,25	14.768,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.416,25	2.416,25	1.853,75	1.853,75
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.378,75	12.378,75	11.816,25	11.816,25
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	13.775,00	12.462,50	13.775,00	12.462,50
	85	II. non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	17.481,25	15.643,75	17.481,25	15.643,75

(5459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1971 al 31 maggio 1971 a norma dei Regolamenti n. 888/71, n. 900/71 e n. 1003/71 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), dalla Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVI Paesi terzi 1°- 5-1971 15- 5-1971	PRELIEVI Paesi terzi 16- 5-1971 31- 5-1971	PRELIEVI SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya 1°- 5-1971 15- 5-1971	PRELIEVI SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya 16- 5-1971 31- 5-1971
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'alimentazione degli animali:				
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voce 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	901,85	951,85	339,35	339,35
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.745,60	11.745,60	11.183,10	11,183,10
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	8.281,25	7.343,75	8.281,25	7.343,75
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	10.437.50	9.212,50	10.437,50	9.212,50
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.623,10	1.623,10	1.060,60	1.060,60
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.466,85	12.466,85	11.904,35	11.904,35
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	10.025 —	8.900 —	10.025 —	8.900 —
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.683,10	2.683,10	2.120,60	2.120,60
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	13.526,85	13.526,85	12.964,35	12.964,35
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	8.875 —	8.000 —	8.875 —	8.000 —
	85	II. non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	10.437,50	9.212,50	10.437,50	9.212,50

(6188)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al bando di concorso a novanta posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970 (registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1970, registro n. 69 Difesa, foglio n. 135 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1971) con il quale è stato indetto un concorso per esami a novanta posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito;

Rilevata la necessità di adeguare il bando di concorso sopracitato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico complessivo del ruolo è di 249 unità, per effetto del combinato disposto degli articoli 18 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di centodieci unità per la qualifica di perito tecnico disegnatore, centotredici unità per la qualifica di perito tecnico disegnatore principale e ventisei unità per la qualifica di perito tecnico disegnatore capo;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, occorre riservare sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di perito tecnico disegnatore principale risultavano complessivamente vacanti sessantaquattro posti, compresi quelli di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili nella qualifica predetta al 31 dicembre 1970, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è di undici unità;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970, il ruolo dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito presentava complessivamente centoquaranta posti vacanti;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1970 nessun impiegato del ruolo dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito risultava collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che, detratto dal numero (centoquaranta) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stessi — corrispondente a undici — (da riservare al concorso previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1077), può senz'altro farsi luogo al conferimento di novanta posti attraverso pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a novanta posti di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1971.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 2.

L'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al bando di concorso, prove che avranno luogo nei giorni 1° e 2 ottobre 1971 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,00.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso a seguito della riapertura dei termini, dovranno presentarsi, per sostenere le prove d'esame nei giorni indicati dal presente decreto, senza alcun preavviso da parte di questa amministrazione.

Al colloquio, che tiene luogo della prova orale di cui all'allegato 3, secondo quanto stabilito dal successivo art. 5, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al predetto colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso della presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione ».

Art. 3.

L'art. 9 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) e per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove di caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi » oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1951, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 15 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319, ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso ».

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Div. 11ª Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 4.

L'art. 11 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970, è sostituito dal seguente:

« I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione — da parte del concorrente — della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Div. 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Art. 5.

La locuzione « prova orale » contenuta nell'allegato 3/2 al bando di concorso è sostituita dal termine « colloquio ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1971
Registro n. 39 *Difesa, foglio n.* 170

(7063)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modifiche al bando di concorso a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1970, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 397 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1971, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a due posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario (agenti tecnici) del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che ai sensi dell'art. 150 del decreto n. 1077, per i concorsi in atto all'entrata in vigore del decreto stesso sono applicabili le disposizioni precedenti, in quanto non sia diversamente disposto dal decreto citato;

Considerato che per i concorsi di assunzione del personale addetto alla conduzione di automezzi l'art. 12 del decreto n. 1077 prescrive una sola prova pratica di idoneità tecnica nonchè, nei riguardi dei vincitori un esame psicotecnico;

Rilevata la necessità di adeguare le norme del bando di concorso di cui innanzi alle citate disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Decreta:

Art. 1.

L'esame del concorso indetto con il decreto ministeriale 14 ottobre 1970, indicato nelle premesse, consisterà in una sola prova pratica di idoneità tecnica.

La votazione complessiva sara determinata dalla somma dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

La nomina dei candidati dichiarati vincitori sarà subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1971
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 273

(6764)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di San Remo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di San Remo (Imperia);

Visto il decreto ministeriale in data 7 giugno 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di San Remo, nell'ordine appresso indicato:

1. Silvano dott. Guido . . . . punti 88,10 su 132
2. Caimmi dott. Luigi . . . . » 86,35 »
3. Gaggeri dott. Ernesto . . . . » 84,83 »
4. Gracili dott. Rino . . . . . » 83,64 »
5. Ferri dott. Pasquale . . . . » 78,18 »
6. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 78 — »
7. Campanella dott. Giovanni . . . » 75,75 »
8. Guerrieri dott. Domenico . . . » 75,37 »
9. Ronza dott. Vincenzo . . . . » 75,09 »
10. Fornaciari dott. Raul . . . . » 74,98 »
11. Rabacchino dott. Ferdinando . . » 74,86 »
12. Giannetti dott. Giunio . . . . » 74,20 »
13. Riolfatti dott. Tullio . . . . » 73,75 »
14. Lugli dott. Giuseppe . . . . » 73,21 »
15. Procaccini dott. Domenico . . . » 72,81 »
16. Polledri dott. Giuseppe . . . » 72,21 »
17. Palatiello dott. Vincenzo . . . » 70,69 »
18. Montefusco dott. Gerardo . . . » 70,50 »
19. Colia dott. Giuseppe . . . . » 69,16 »
20. Tollis dott. Aldo . . . . . » 68,40 »
21. Dell'Isola dott. Erasmo . . . » 65,93 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(6763)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 12 del 30 giugno 1971 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili, indetto il 24 novembre 1969.

(6812)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria delle idonee e delle vincitrici del concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di luglio 1971, dispensa n. 6, è stata pubblicata la graduatoria delle candidate risultate idonee e vincitrici del concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 14 agosto 1970.

(6806)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione degli elenchi degli abilitati all'insegnamento della scuola media negli esami, indetti con decreto ministeriale 23 dicembre 1967.

Si porta a conoscenza degli interessati che, a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, gli elenchi degli abilitati all'insegnamento nella scuola media, negli esami di Stato, indetti con decreto ministeriale 23 dicembre 1967, sessione riservata ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 21 del 27 maggio 1971.

(6808)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8457 del 6 dicembre 1969 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1968;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati in conformità della vigente normativa in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Tartaglione dott. Domenico	punti	65,334	su 120
2. Iocca dott. Pietro	»	61,305	»
3. Giuliano dott. Camillo	»	58,067	»
4. Di Iorio dott. Cesare	»	56,659	»
5. Milano dott. Giuseppe	»	55,650	»
6. Codagnone dott. Alfonso	»	54,511	»
7. De Rosa dott. Pasquale	»	54,037	»
8. Aldorasi dott. Beniamino	»	53,341	»
9. Forte dott. Salvatore	punti	52,140	su 120
10. Altopiedi dott. Carmelo	»	51,208	»
11. Mattei dott. Leonardo	»	51,084	»
12. Leggieri dott. Mario	»	47,100	»
13. Iannone dott. Isidoro	»	45,430	»
14. Lalli dott. Igino	»	44,395	»
15. Cianfrani dott. Gabriele	»	43,147	»
16. Fava dott. Giovanni	»	42,680	»
17. Sabetta dott. Aldo	»	42,340	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 5 luglio 1971

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2969 del 3 luglio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra per le condotte accanto a ciascuno di essi segnate:

Tartaglione dott. Domenico: Campomarino;
Iocca dott. Pietro: Campobasso (1ª condotta);
Giuliano dott. Camillo: Colli al Volturno;
Di Iorio dott. Cesare: Rotello;
Milano dott. Giuseppe: Castelpetroso;
De Rosa dott. Pasquale: Tufara;
Aldorasi dott. Beniamino: Lucito;
Altopiedi dott. Carmelo: Limosano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 5 luglio 1971

Il medico provinciale: TANAS

(6723)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1971, n. **6.**

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1971.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *dell'*11 *maggio* 1971)

(6725)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.